

HT S.r.l.

Via della Moscova n. 13
20121 – Milano

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 ottobre 2014

Oggetto: Report relativo alle limitazioni di carattere legale riguardanti (i) la commercializzazione del prodotto Remote Control System (di seguito "RemCoSy") in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi di cui all'Allegato II, i.e. Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrein, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Emirati Arabi, Ecuador, Etiopia, Giordania, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Kuwait, Libano, Macao, Malesia, Marocco, Messico, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Panama, Russia, Singapore, Sudan, Sultanato dell'Oman, Thailandia, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam (di seguito i "Paesi Allegati").

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico conferitoci da HT S.r.l. (di seguito "**HT**") avente ad oggetto, tra l'altro, la redazione di un *Report*, da aggiornare semestralmente riguardante le limitazioni di carattere legale (di seguito le "**Limitazioni**") relative alla commercializzazione del proprio prodotto RemCoSy (i) in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero organismi internazionali di cui l'Italia è parte, i.e. Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, NATO, OSCE (di seguito gli "**Organismi Internazionali**") (si veda Allegato I), nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi Allegati (si veda Allegato II). Il presente *Report* intende dar seguito al *Report* del 14 maggio 2014, nonché al *Report* emesso

sino alla data odierna in relazione a specifiche richieste su singoli Paesi formulate da parte Vostra, vale a dire:

- il Report del 3 novembre 2014 riguardante il Cile;
- il Report del 3 novembre 2014 riguardante l'India.

*** * ***

INTRODUZIONE.

1. L'incarico conferito consiste nell'analisi della normativa vigente in Italia relativa alle Limitazioni e nell'aggiornamento su base semestrale del *Report*, anche, ove del caso, integrandolo con l'analisi relativa ad ulteriori e diversi Paesi rispetto ai Paesi Allegati che venissero richiesti da HT.
2. In aggiunta, l'Allegato I contiene le informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi dai Paesi Allegati nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni decise dallo Stato Italiano e/o dagli Organismi Internazionali, volte a limitare i rapporti commerciali con gli stessi, mentre l'Allegato II si riferisce alla situazione relativa ai Paesi Allegati.
3. Tale *Report* trova fondamento esclusivo nella legge italiana esistente alla data di redazione dello stesso. Esso, pertanto, non contiene alcuna valutazione circa normative e sistemi giuridici di altri Paesi, e non implica alcuna valutazione di merito relativa alla fattispecie oggetto di analisi.
4. Il *Report* non contiene alcuna considerazione in merito:
 - a) i) al diritto internazionale pubblico o ad altre norme emanate da o per mezzo di organizzazioni internazionali, che non siano le Limitazioni di cui in oggetto, e
ii) all'eventuale possibile interpretazione e applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, o degli organismi pubblici competenti delle Limitazioni,
iii) all'applicazione di una normativa difforme rispetto alle Limitazioni considerate;
 - b) ad investigazioni o verifiche circa l'esattezza dei fatti (ovvero disposizioni e/o norme differenti da quelle oggetto del *Report*) o la ragionevolezza di quanto stabilito da pareri o informazioni contenuti in altri documenti (differenti da tale *Report*) posti a fondamento del *Report*.
5. Il *Report* non si riferisce a, e non contiene indicazioni circa gli eventuali ulteriori adempimenti e/o limitazioni relativi all'esportazione del prodotto RemCoSy diversi dalle Limitazioni. A questo riguardo, HT assumerà in proprio l'incarico e l'onere di eseguire le opportune previste verifiche e porre in essere gli adempimenti tecnici e formali eventualmente necessari per l'esportazione del prodotto RemCoSy.

6. I documenti aventi ad oggetto le Limitazioni sono in lingua italiana e inglese. In caso di versione in duplice lingua, è stato analizzato il documento in lingua italiana.

7. Il Report è stato redatto alla data odierna. Sarà cura di HT richiedere, a propria discrezione e ulteriormente alla revisione semestrale prevista, l'aggiornamento del Report ovvero eventuali modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative italiane o decisioni degli Organismi Internazionali che possano modificare il contenuto del presente Report, anche a seguito di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche del prodotto RemCoSy ovvero del mutarsi dello scenario e del contesto politico internazionale.

ASSUNZIONI

Il *Report* si fonda sulle seguenti Assunzioni:

- a) correttezza delle informazioni forniteci dall'A.D. David Vincenzetti e dal C.F.O. Giancarlo Russo (di seguito il "**Management**"), con particolare riferimento al prodotto RemCoSy e/o alle sue caratteristiche tecnico-costruttive, al suo utilizzo, ai clienti (anche potenziali) di HT, ai Paesi in cui essi operano, e/o tutte le ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini della redazione del *Report*; e
- b) esattezza dei fatti e ragionevolezza delle opinioni o delle rappresentazioni forniteci dal Management in relazione al prodotto RemCoSy, ai clienti (anche potenziali) di HT ed ai Paesi in cui questi ultimi operano; e
- c) autorizzazione di HT a svolgere la propria attività sulla base della normativa vigente in Italia; e
- d) specificità del *Report* alle sole Limitazioni, con l'esclusione dei regimi giuridici applicabili nei confronti di tipologie e/o classi particolari di beni.
- e) nessuna variazione delle informazioni e dei dati forniteci ai sensi dei precedenti punti da a) a d).

ANALISI

L'analisi è stata effettuata partendo dalle situazioni esistenti alla data di emissione dei precedenti *Report*, di cui il presente rappresenta un aggiornamento. In relazione a ciò si conferma il contenuto di quanto attestato in ciascun dei precedenti *Report* menzionati sopra, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato I, si segnala quanto segue:

- nei confronti della Costa D'Avorio: con la Decisione 2014/460/PESC del Consiglio del 14 luglio 2014 che modifica la Decisione 2010/656/PESC si introducono deroghe all'embargo di armi e materiale connesso in linea con la Risoluzione ONU S/RES/2153 (2014) del 29 aprile 2014, (i.e. deroga all'embargo limitatamente alla vendita, fornitura o trasferimento di armamenti e materiale connesso destinato unicamente al supporto dell'UNOCI e delle forze francesi di sicurezza presenti nel Paese a sostegno delle operazioni di pace delle Nazioni Unite);
- nei confronti della Repubblica di Guinea: con la Decisione 2014/728/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014 si prorogano le misure restrittive sino al 27 ottobre 2015;
- nei confronti della Libia:
 - con la Risoluzione ONU S/Res/2174 (2014) del 27 agosto 2014 si conferma l'embargo su armamenti e materiale connesso e si prevede che le deroghe alla vendita, fornitura o trasferimento di armamenti richiedano la preventiva autorizzazione da parte del Comitato istituito con la Risoluzione ONU 1970 (2011);
 - con la Decisione 2014/727/PESC del 20 ottobre 2014 che modifica la Decisione 2011/137/PESC si introduce una deroga all'embargo su armi e materiale connesso con riferimento a materiale militare non letale, materiale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo e materiale preventivamente autorizzato dal Comitato istituito con la Risoluzione ONU 1970(2011);
- nei confronti della Somalia:
 - con la Decisione 2014/270/PESC del Consiglio del 12 maggio 2014 che modifica la Decisione 2010/231/PESC si modifica la procedura relativa agli obblighi di notifica previsti per la fornitura di armamenti, munizioni ed equipaggiamenti militari;
 - con la Risoluzione ONU S/RES/2182 (2014) del 24 ottobre 2014 si estende sino al 30 ottobre 2015 la deroga all'embargo di armi e materiale connesso per materiali destinati al supporto delle forze di sicurezza del governo federale somalo;

Per un'analisi più dettagliata di tutte le Limitazioni ad oggi vigenti si rimanda integralmente all'Allegato I.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato II, si segnala come, alla data del presente Report sussistano Limitazioni nei confronti di:

- Azerbaigian;
- Libano;
- Russia:

- con la Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 si impone un embargo su armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 per uso militare in Russia ovvero per qualunque utilizzatore finale in Russia; la decisione si applica sino al 31 luglio 2015;
- con il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 si impone un embargo su beni e tecnologie a duplice uso laddove possano essere destinati in tutto o in parte ad un uso militare in Russia ovvero ad un utilizzatore finale militare in Russia; si precisa inoltre che qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, tutti i beni e le tecnologie a duplice uso si intendono destinati ad uso militare;
- con la Decisione 2014/659/PESC del Consiglio dell'8 settembre 2014 che modifica la Decisione 2014/512/PESC si vieta la vendita, la fornitura e il trasferimento di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell'Allegato IV alla Decisione;
- con il Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell'8 settembre 2014 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 si vieta la vendita, la fornitura e il trasferimento di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell'Allegato IV al Regolamento;
- Sudan: con la Decisione 2014/450/PESC del Consiglio del 10 luglio 2014 si abroga la Decisione 2011/423/PESC e conferma l'embargo su armamenti e materiale connesso fatto salvo per la vendita, fornitura o trasferimento di equipaggiamento militare e materiale connesso non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari e protettivi.
- Nei confronti del Pakistan, si evidenzia inoltre che gli Organismi Internazionali nella lotta al terrorismo e all'attività militare dei Talebani hanno emanato una serie di misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità associate a vario titolo alla rete di Al Qaeda, elencati alla Lista Consolidata periodicamente aggiornata dal Comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a tal fine e che alcuni di tali soggetti risultano residenti in Pakistan.

In aggiunta, e senza che ciò possa comportare alcuna valutazione di carattere legale da parte nostra, si segnala che alcune organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti umani, i.e. Amnesty International e Human Rights Watch, denunciano la violazione e/o la mancata salvaguardia dei diritti umani in alcuni dei Paesi di cui all'Allegato II.

In particolare, oltre a quanto evidenziato nel Report del 14 ottobre 2013, si segnala:

- a) quanto all'Arabia Saudita, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano gravi violazioni dei diritti umani soprattutto nei confronti delle donne e dei lavoratori stranieri oltre al persistere di episodi di detenzioni arbitrarie e arresti nei confronti di attivisti politici e difensori dei diritti umani;
- b) quanto all'Azerbaijan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni dei diritti umani da parte del governo accusato di arresti e detenzioni arbitrarie nei confronti di attivisti politici e difensori dei diritti umani; persistono limitazioni alle libertà di espressione, riunione e associazione nei confronti minoranze religiose;
- c) quanto al Bahrein, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il peggioramento della situazione de diritti umani a fronte del persistere di episodi di uso eccessivo della forza, torture e maltrattamenti da parte delle autorità e delle forze di polizia, spesso nei confronti di manifestanti politici. Si denunciano inoltre violazioni delle libertà di espressione, riunione ed associazione;
- d) quanto al Brasile, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violenza, uso eccessivo della forza e torture da parte delle autorità e delle forze di polizia;
- e) quanto alla Colombia, Amnesty International e Human Rights Watch evidenziano come i conflitti interni armati abbiano comportato un peggioramento della situazione dei diritti umani a seguito dell'aumento degli episodi di violenza e abusi da parte delle forze militari in collusione con i paramilitari;
- f) quanto alla Corea del Sud, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni della libertà di associazioni e di espressione attraverso un utilizzo arbitrario della legge sulla sicurezza internazionale. I diritti dei lavoratori, e soprattutto dei lavoratori migranti, continuano a rimanere a rischio;
- g) quanto all'Egitto, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il continuo uso eccessivo della forza da parte delle autorità e dell'esercito, oltre a torture e maltrattamenti nei confronti di manifestati contro il governo dei militari. Persistono le discriminazioni nei confronti di minoranze religiose, giornalisti e attivisti;
- h) quanto all'Ecuador, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni delle libertà di espressione da parte del governo a seguito della promulgazione della legge sui mezzi di informazione;
- i) nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di gravi restrizioni alle libertà di espressione, associazione e riunione nei confronti di difensori dei diritti

- umani nonché discriminazioni e abusi nei confronti dei lavoratori migranti e delle donne;
- j) quanto all'Etiopia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano limitazioni alle libertà di espressione associazione e riunione soprattutto nei confronti di giornalisti e oppositori del governo. Il governo etiope continua nell'utilizzo di atti intimidatori e violenze nei confronti delle popolazioni indigene al fine di attuare programmi di urbanizzazione delle zone rurali del paese;
 - k) quanto alla Giordania, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violenze, maltrattamenti e torture nei confronti di attivisti politici;
 - l) quanto al Guatemala, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano elevanti livelli di criminalità violenta dovuti all'attività del crimine organizzato;
 - m) quanto all'Honduras, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di attacchi, minacce, violenze e uccisioni nei confronti di difensori dei diritti umani;
 - n) quanto all'Indonesia, Amnesty International e Human Rights Watch evidenziano come la situazione dei diritti umani del paese abbia registrato solo minimi miglioramenti a causa del persistere di violenze e discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, donne, rifugiati e migranti. Le autorità pubbliche vengono inoltre accusate di un uso eccessivo della forza nei confronti di attivisti politici;
 - o) quanto al Kazakistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un deterioramento della situazione dei diritti umani a fronte degli attacchi subiti da parte dei giornalisti ed esponenti di media indipendenti, oltre a violenti scontri tra le forze di polizia e attivisti politici;
 - p) quanto al Kosovo, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni dei diritti umani e discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche e giornalisti;
 - q) quanto al Kuwait, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano episodi di violente manifestazioni pubbliche legate al mutato contesto politico e all'elezione del nuovo governo; il nuovo governo del paese è accusato di limitare gravemente le libertà di espressione e riunione;
 - r) quanto al Libano, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un peggioramento della situazione della sicurezza pubblica a seguito degli scontri armati in Sira, a Tripoli e Saida; continuano a registrarsi episodi di violenze e torture da parte delle autorità e delle forze di polizia;
 - s) quanto alla Malesia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il deterioramento della situazione dei diritti umani a seguito delle ultime elezioni del governo durante le quali si sono registrati arresti, torture e violenze nei confronti di attivisti politici oltre a

- gravi limitazioni libertà di associazione e di espressione dei media;
- t) quanto al Marocco, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violenze e un uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia nei confronti di manifestanti nonché restrizioni alle libertà di espressione, assemblea e associazione nei confronti degli oppositori al governo, della stampa e dei media indipendenti;
 - u) quanto al Messico, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di diffuse violazioni dei diritti umani, come detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali, commesse dalle forze di sicurezza e di polizia;
 - v) quanto alla Mongolia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano processi iniqui e non conformi agli standard internazionali a carico di personalità di alto profilo, compresi esponenti politici;
 - w) quanto alla Nigeria, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano maltrattamenti, torture e uccisioni illegali da parte dei militanti islamici appartenenti al gruppo di Boko Haram; episodi di torture e maltrattamenti, oltre ad un uso eccessivo della forza nei confronti di persone sospettate di sostenere gruppi islamici sono contestati anche alle forze di sicurezza nigeriane;
 - x) quanto al Pakistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il deterioramento della situazione dei diritti umani a seguito dei conflitti interni nonché il persistere di discriminazioni e violenze nei confronti delle minoranze religiose e delle donne;
 - y) quanto al Panama, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il continuo uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza;
 - z) quanto alla Russia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violazione dei diritti alla libertà d'espressione, riunione e associazione oltre ad episodi di violenze ed intimidazioni nei confronti dei difensori di diritti umani ed oppositori del governo. Si denunciano inoltre episodi di violenze, torture e detenzioni arbitrarie anche nei confronti dei civili nelle regioni del Caucaso del Nord;
 - aa) quanto a Singapore, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano limitazioni ai diritti civili e politici da parte del governo ed in particolar modo delle libertà di espressione e di associazione nei confronti dei dissidenti politici;
 - bb) quanto al Sudan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di violenze e maltrattamenti nei confronti degli oppositori al regime politico e giornalisti nonché conflitti armati nel Darfur e negli stati del Kordofan del Sud e del Nilo Blu;
 - cc) quanto al Sultanato dell'Oman, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano episodi il persistere di

- limitazioni delle libertà di espressione e di associazione nei confronti della stampa indipendente locale e degli attivisti per i diritti umani;
- dd) quanto alla Thailandia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, soprattutto nelle zone meridionali del Paese, i cui atti rimangono la maggior parte delle volte impuniti. Si registrano inoltre limitazioni alla libertà di espressione da parte del governo;
- ee) quanto all'Uzbekistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni della libertà d'espressione nei confronti di difensori dei diritti umani e giornalisti nonché discriminazioni, torture e di altri maltrattamenti nei confronti delle minoranze religiose;
- ff) quanto al Venezuela, Amnesty International e Human Rights Watch contestano episodi di intimidazioni e persecuzioni nei confronti degli oppositori al regime e limitazioni delle libertà di espressione e associazione nei confronti della stampa e dei difensori dei diritti umani;
- gg) quanto al Vietnam, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un peggioramento della situazione dei diritti umani a seguito del persistere di violenze, arresti arbitrari e torture nei confronti di attivisti politici e membri della stampa indipendente. Si denuncia inoltre l'imposizione da parte del governo di severe limitazioni alla libertà di religione.

OSSERVAZIONI

Il *Report* costituisce una rappresentazione delle Limitazioni esistenti alla data dello stesso. Esso costituisce un mero strumento a favore di HT, dell'A.D. e del suo Consiglio di Amministrazione per valutare i rischi connessi all'esportazione di RemCoSy in Paesi stranieri.

A tal riguardo, si segnala che lo Stato Italiano e gli Organismi Internazionali possono disporre nuove misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazione nei confronti di Paesi stranieri, differenti dalle Limitazioni, ovvero disporre modifiche alle Limitazioni esistenti. Al di là dell'aggiornamento su base semestrale, sarà cura di HT richiedere una periodica integrazione del presente *Report* ovvero dei Paesi Allegati.

*** * ***

Il presente *Report*, rilasciato esclusivamente a beneficio di HT, viene redatto e consegnato in unica copia originale al Consiglio di Amministrazione di HT. Resta inteso che esso non potrà essere divulgato o trasmesso o comunicato ad altri soggetti al di fuori di HT, del Management, del Consiglio di Amministrazione e dei soci

di HT senza il nostro preventivo consenso scritto, da valutarsi caso per caso.

Eventuali soggetti terzi che dovessero entrare in possesso di una copia del presente *Report* non saranno autorizzati ad utilizzare lo stesso.

Il presente *Report* non potrà essere citato, e/o menzionato in alcun documento, ovvero consegnato e/o depositato presso qualsiasi ente pubblico o privato, agenzia governativa o altra autorità, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Qualsiasi questione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o implementazione riguardante il contenuto del presente *Report* sarà regolata dalla legge italiana e, in caso di insorgenza di una controversia, sarà decisa da un giudice italiano, restando inteso che l'eventuale richiesta di accertamento di responsabilità in capo al nostro Studio sarà limitata all'importo pattuito per la retribuzione del presente incarico oggetto di separato accordo con HT e qui integralmente richiamato.

*** * ***

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, restiamo a disposizione per quant'altro dovesse occorrere.

I migliori saluti


Avv. Massimiliano D'Amico

Allegato I

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
AFGHANISTAN	Decisione 2011/486/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso.
ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
BIELORUSSIA	Decisione 2012/642/PESC Decisione 2013/534/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso; valida sino al 31 ottobre 2013. Proroga delle misure restrittive sino al 30 ottobre 2014.
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC Posizione comune 2009/351/PESC Decisione 2010/232/PESC Regolamento (UE) n. 408/2010 Decisione 2011/239/PESC\ Decisione 2012/98/PESC Decisione 2012/225/PESC Decisione 2013/184/PESC Regolamento UE n. 401/2013 Decisione 2014/214/PESC	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna. In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC. Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011. In linea con Decisione 2010/232/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014. In linea con la Decisione 2013/184/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2015.
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27.6.1989	Embargo sul commercio dei materiali di armamento.
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004) Posizione comune 2004/852/PESC Regolamento (CE) n. 174/2005	Embargo sulle forniture di armamenti. Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna. Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010)</p> <p>Decisione 2010/656/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1032/2010</p> <p>Decisione 2011/71/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)</p> <p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 617/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012)</p> <p>Decisione 2012/371/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2101 (2013)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2153 (2014)</p> <p>Decisione 2014/460/PESC</p>	<p>Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004.</p> <p>Proroga fino al 30 aprile 2011 dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004).</p> <p>Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010.</p> <p>Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo</p> <p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011).</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005.</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005: embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.</p> <p>In linea con quanto previsto nella Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012).</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2015. Si introducono deroghe all'embargo per il materiale destinato al sostegno dell'UNOCI e delle forze di sicurezza francesi presenti nel paese a sostegno delle operazioni dell'ONU.</p> <p>Modifica della Decisione 2010/656/PESC in linea con la Risoluzione ONU 2153 (2014)</p>
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	<p>Risoluzione ONU S/Res/2127 (2013)</p> <p>Decisione 2013/798/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2134 (2014)</p> <p>Decisione 2014/125/PESC</p>	<p>Embargo di armi e materiale connesso per un periodo iniziale di un anno, fatto salvo per il materiale non letale destinato all'uso umanitario o protettivo, nonché al materiale destinato al supporto delle missioni di MICOPAX, MISCA, BINUCA, UA_RTF e delle forze francesi dispiegate sul territorio dello Stato.</p> <p>In linea con la Risoluzione ONU S/Res/2127 (2013).</p> <p>Conferma e proroga dell'embargo di armi e materiale connesso. Si introducono deroghe all'embargo per il materiale destinato al sostegno dell'EUFOR RCA o all'uso da parte di questa.</p> <p>Modifica della Decisione 2013/798/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2134 (2014).</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
<p>REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO</p>	<p>Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008) Regolamento (CE) n. 889/2005 Posizione comune 2008/369/PESC Regolamento (CE) n. 666/2008 Risoluzione ONU 1896/2009 Posizione comune 2009/66/PESC Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010) Decisione 2010/788/PESC Risoluzione ONU s/Res/2021 (2011) Risoluzione ONU s/Res/2078 (2012) Risoluzione ONU s/Res/2136 (2014) Decisione 2014/147/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative. Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso. Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative. Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005. Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009. Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC. Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011. Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo. Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012. Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2014. Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2015; deroga all'embargo di armi e materiale connesso destinato esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione Africana o ad uso di quest'ultima. In linea con la Risoluzione ONU s/Res/2136 (2014).</p>
<p>COREA DEL NORD</p>	<p>Risoluzione ONU n. 1718/2006 Posizione comune 2006/795/PESC Regolamento (CE) n. 329/2007 Posizione comune 2009/573/PESC Decisione 2009/1002/PESC Regolamento (UE) n. 1283/2009 Regolamento (UE) n. 567/2010</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connesse. Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare. In linea con Risoluzione ONU n. 1718/2006. Attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC. Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC. Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC. Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare. In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/800/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2087 (2013)</p> <p>Decisione 2013/88/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 296/2013</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2094 (2013)</p> <p>Decisione 2013/183/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 696/2013</p>	<p>Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleare e prodotti considerati a duplice uso.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa conformemente a quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2087 (2013).</p> <p>Modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 in linea con la decisione 2013/88/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto dalle risoluzioni 1718 (2006) e 2087 (2013) e lo estende ai beni indicati sub allegato 3 alla risoluzione. (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items").</p> <p>Abroga e sostituisce la Decisione 2010/800/PESC; prevede misure restrittive alla vendita, fornitura e trasporto di materiale, attrezzature e tecnologie che potrebbero contribuire a programmi legati ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzioni di massa ovvero a programmi legati ad attività militari, in linea con quanto previsto dalla Risoluzione ONU s/Res/2094 (2013).</p> <p>Aggiorna l'elenco di tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord.</p>
ERITREA	<p>Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009)</p> <p>Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2060 (2012)</p> <p>Regolamento (UE) n. 942/2012</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la risoluzione n. 1907/2009. Ad eccezione delle armi e materiale connesso non letale destinato a scopi umanitari o protettivi ovvero materiale ed equipaggiamento militare per le forze UN presenti nel Paese.</p> <p>Modifica il Regolamento (UE) n. 667/2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060 (2013).</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2012/632/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111 (2013)</p>	<p>Modifica la Decisione 2010/127/PESC 2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060 (2013).</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009).</p>
<p>REPUBBLICA DI GUINEA</p>	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p> <p>Decisione 2010/638/PESC</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1295 (2011)</p> <p>Decisione 2012/665/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 49/2013</p> <p>Decisione 2013/515/PESC</p> <p>Decisione 2014/213/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 380/2014</p> <p>Decisione 2014/728/PESC</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p> <p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012.</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2013.</p> <p>Modifica delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 1284/2009 riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 27 ottobre 2014.</p> <p>Revoca dell'embargo di armi e materiale connesso che potrebbe essere utilizzato ai fini di repressione interna.</p> <p>Revoca dell'embargo di armi e materiale connesso che potrebbe essere utilizzato ai fini di repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 27 ottobre 2015.</p>
<p>IRAN</p>	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007</p> <p>Posizione comune 2008/652/PESC</p> <p>Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche¹</p> <p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 961/2010</p> <p>Regolamento UE n. 267/2012 e successive modifiche²</p> <p>Regolamento UE n. 1263/2012</p>	<p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotta le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p> <p>Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un ulteriore categoria di materiali.</p> <p>Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007.</p> <p>Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica.</p> <p>Abroga il regolamento UE n. 961/2010 ed impone misure restrittive all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009.</p> <p>Conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie indicate all'Allegato I parte A del Regolamento.</p>
IRAQ	<p>Posizione comune 2003/495/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1546 (2004)</p> <p>Posizione comune 2004/553/PESC</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte, per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi.</p>
LIBERIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006)</p> <p>Risoluzione ONU n. 1903/2009</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi.</p> <p>Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale</p>

¹ Ultima modifica: Decisione 2014/480/PESC del Consiglio del 21 luglio 2014 che sospende temporaneamente alcune misure restrittive relative a prodotti petrolchimici.

² Ultima modifica: Regolamento UE n. 42/2014 del Consiglio che sospende temporaneamente alcune misure restrittive relative a prodotti petrolchimici.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Posizione comune 2008/109/PESC</p> <p>Decisione 2010/129/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 493/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2079(2012)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2128 (2013)</p> <p>Decisione 2014/141/PESC</p>	<p>connesso.</p> <p>Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521(2003).</p> <p>Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.</p> <p>In linea con risoluzione ONU n.1903(2009).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Modifica della Posizione Comune n. 2008/109 escludendo dall'embargo equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo; si modifica inoltre la procedura di notifica per l'autorizzazione per la vendita, la fornitura e il trasferimento di armamenti e materiale connesso soggetto ad embargo.</p>
LIBIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)</p> <p>Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 204/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso</p> <p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Attua la Decisione 2011/137/PESC.</p> <p>Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC.</p> <p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011).</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Regolamento UE n. 965/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2095(2013)</p> <p>Decisione 2013/182/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2174(2014)</p> <p>Decisione 2014/727/PESC</p>	<p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso: la vendita, fornitura e trasferimento di materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi non richiede la preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della Risoluzione n. 1970 (2011).</p> <p>Modifica della Decisione 2011/137/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2095(2013).</p> <p>Conferma l'embargo su armamenti e materiale connesso; si prevede l'obbligo della preventiva autorizzazione del Comitato istituito con la Risoluzione ONU 1970(2011) per la vendita, la fornitura o il trasferimento di materiale soggetto ad embargo.</p> <p>Deroga all'embargo per materiale militare non letale, materiale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo nonché per armamenti e materiale connesso preventivamente autorizzato dal Comitato istituito con la Risoluzione ONU 1970(2011).</p>
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'esportazioni di armi e materiale connesso.</p>
SIRIA	<p>Regolamento (UE) n. 36/2012</p> <p>Decisione 2012/739/PESC</p> <p>Decisione 2013/109/PESC</p> <p>Decisione 2013/255/PESC</p>	<p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso sino al 1 marzo 2013.</p> <p>Conferma l'embargo di armi sino al 1 giugno 2013, con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano.</p> <p>Conferma l'embargo, salva autorizzazione da concedersi da parte di ciascun Stato membro, secondo una valutazione da espletarsi caso per caso, laddove i materiali, i prodotti e le attrezzature soggette all'embargo siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici ovvero altri scopi umanitari a vantaggio del personale dell'ONU,</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
SOMALIA	<p>Regolamento (UE) n. 697/2013</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)</p> <p>Regolamento (CE) n. 147/2003</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)</p> <p>Posizione comune 2002/960/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/138/PESC</p> <p>Decisione 2010/126/PESC</p> <p>Decisione 2010/231/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1972 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2002 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2060 (2012)</p> <p>Decisione 2012/633/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 941/2012</p>	<p>dell'Unione o dei suoi Stati membri.</p> <p>Modifica del Regolamento (UE) n. 36/2012 in linea con la Decisione 2013/255/PESC.</p> <p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma l'embargo generalizzato imposto dalle precedenti risoluzioni ONU.</p> <p>Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2009/138/PESC e costituisce un embargo sugli armamenti e materiale connesso fatta eccezione per quelli diretti all'AMISOM e gli armamenti e materiali connessi non letali destinati ad uso umanitario.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso secondo le precedenti risoluzioni ONU S/Res 1844 (2008) e 1916 (2010).</p> <p>Prevede l'applicazione delle misure imposte dalla Risoluzione S/Res/1844 (2008) a persone fisiche e giuridiche che violino l'embargo di armi e materiale connesso, compiano atti che minaccino la pace, la stabilità ovvero la sicurezza, impediscano l'assistenza umanitaria e/o violino le leggi internazionali applicabili.</p> <p>Riconferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU n. 1844/2008 con la sola eccezione della fornitura, vendita e trasferimento di armi a materiale connesso diretto all'AMISOM nonché materiale ed equipaggiamento non letale destinato ad uso umanitario e/o protettivo.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretto unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretto unicamente a sostenere o ad</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/Res/2093 (2013)</p> <p>Decisione 2013/201/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 431/2013</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111 (2013)</p> <p>Decisione 2013/659/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2142 (2014)</p> <p>Decisione 2014/270/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2182(2014)</p>	<p>essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia. AMISOM, forze di sicurezza del governo federale somalo.</p> <p>Modifica la Decisione 2010/231/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2093 (2013).</p> <p>Modifica del Regolamento (CE) n. 147/2003 in linea con la Decisione 2013/201/PESC.</p> <p>Conferma dell'embargo imposto con le precedenti risoluzioni, salvo la deroga prevista per la vendita e la fornitura di materiali e prodotti destinati alle forze di sicurezza del governo somalo e dell'UNSONM.</p> <p>Si introducono nuove deroghe all'embargo di armi e materiale connesso.</p> <p>Si estende sino al 25 ottobre 2014 la deroga all'embargo di armi e materiale connesso per materiali destinati al supporto delle forze di sicurezza del governo federale somalo.</p> <p>Modifica degli obblighi di notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari.</p> <p>Proroga della deroga all'embargo di armi e materiale connesso previsto dalla Risoluzione ONU 2142(2014) sino al 30 ottobre 2015.</p>
ZIMBABWE	<p>Posizione comune 2004/161/PESC</p> <p>Regolamento CE n.314/2004³</p> <p>Posizione comune 2008/135/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/68/PESC</p> <p>Posizione comune 2010/121/PESC</p> <p>Decisione 2011/101/PESC</p> <p>Decisione 2012/97/PESC</p>	<p>Divieto di vendita allo Stato di armamenti ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.</p> <p>Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013.</p>

³ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 153/2014 del Consiglio del 20 febbraio 2014.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	Decisione 2013/89/PESC Decisione 2014/98/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2014. Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2015.

Allegato II

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri verso i quali HT ha richiesto di conoscere l'esistenza di Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
ARABIA SAUDITA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
AZERBAIGIAN	Risoluzione UN n. 853/1993, Risoluzione UN n. 874/1993, Risoluzione UN n. 884/1993. Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 aprile 2012.	Impongono restrizioni su base non obbligatoria alla vendita e fornitura di armi e materiale connesso. Reca le raccomandazioni del Parlamento Europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio Europeo per l'azione tra intraprendere relativamente ai negoziati per raggiungere un accordo di associazione tra UE e Azerbaigian: tra le raccomandazioni vi è l'invito ad interrompere le forniture di armi e munizioni, nel rispetto della richiesta dell'OCSE del 1992, sino alla firma di un accordo globale tra Armenia ed Azerbaigian.
BAHREIN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
BRASILE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COLOMBIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COREA DEL SUD	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
EGITTO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione. ⁴	
EMIRATI ARABI UNITI	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ECUADOR	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ETIOPIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
GIORDANIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
GUATEMALA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
HONDURAS	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
INDONESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
KAZAKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
KOSOVO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
KUWAIT	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
LIBANO	Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701 del 11 agosto 2006 Posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio	Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso. Impone un divieto, in conformità alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701/2006, di vendere o fornire armamenti e materiale

⁴ Nel corso della riunione straordinaria del Consiglio degli Affari Esteri di 21 agosto 2013 i ministri degli affari esteri dell'UE hanno deciso che gli Stati membri sospendano per l'Egitto le licenze di esportazione di materiali utilizzati per la repressione interna e riesaminino le licenze di esportazione oggetto della Posizione comune UE 2008/944/PESC.

Paesi	Provvedimento	Divieti
		connesso e di prestare servizi correlati.
MACAO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MALESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MAROCCO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MESSICO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MONGOLIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
NIGERIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PAKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PANAMA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
RUSSIA	<p>Decisione 2014/512/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 833/2014</p> <p>Decisione 2014/659/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 960/2014</p>	<p>Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi inclusi beni e tecnologie a duplice uso per uso militare ovvero per un utilizzatore finale in Russia. La Decisione si applica sino al 31luglio 2015.</p> <p>Embargo di beni e tecnologie a duplice uso laddove possano essere destinati ad un uso militare ovvero ad un utilizzatore finale militare in Russia.</p> <p>Embargo di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti delle persone, entità e organismi elencati all'Allegato IV della Decisione.</p> <p>Embargo di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti delle persone, entità e organismi elencati all'Allegato IV del Regolamento.</p>
SINGAPORE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SUDAN	<p>Risoluzione ONU S/Res/1556 (2004)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1591 (2005)</p> <p>Posizione comune 2005/411/PESC</p> <p>Regolamento CE n. 131/2004 e successive modifiche</p> <p>Decisione 2011/423/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 1215/2011</p> <p>Decisione 2014/450/PESC</p>	<p>Embargo parziale su fornitura di armi a forze non governative.</p> <p>Estensione dell'embargo (incluso il Governo del Sudan).</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo ed abroga la Posizione comune 2005/411/PESC.</p> <p>Divieto di concessione, vendita, fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Abroga la Decisione 2011/423/PESC. Conferma dell'embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso, fatto salvo per l'equipaggiamento militare non letale destinato ad usi umanitari.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
SULTANATO DELL'OMAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
THAILANDIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
UZBEKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VENEZUELA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VIETNAM	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	